

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” – 21° aggiornamento “Banche di credito cooperativo”.

1. Premessa

Con il presente aggiornamento viene inserito nella Parte Terza della Circolare n. 285 un nuovo Capitolo 5 (Banche di credito cooperativo). Conseguentemente sono rinumerati gli esistenti Capitoli da 5 a 8 della Parte Terza.

Le disposizioni oggetto del presente aggiornamento sono state sottoposte a consultazione pubblica e hanno formato oggetto di analisi d’impatto della regolamentazione. Sul sito web della Banca d’Italia sono pubblicati il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non è stata chiesta la riservatezza.

La revisione delle disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo fa seguito alla riforma del credito cooperativo a cui è stata data attuazione con il 19° aggiornamento della Circolare n. 285/2013.

I principali interventi sul Capitolo sono volti a coordinare la speciale disciplina applicabile a livello individuale alle singole BCC con le previsioni della riforma e delle norme secondarie in materia di gruppo bancario cooperativo, in modo da mantenere la coerenza e la chiarezza del quadro normativo nel suo insieme.

Nel dettaglio, le nuove disposizioni disciplinano:

- le categorie di soci e di azioni, fra l’altro per introdurre una disciplina dei nuovi strumenti di capitale (azioni di finanziamento) utilizzabili per ripatrimonializzare tempestivamente le BCC;
- la competenza territoriale, rivista in un’ottica di maggiore flessibilità organizzativa e in modo da rimuovere possibili ostacoli alla razionalizzazione della rete territoriale dei costituendi gruppi bancari cooperativi;
- le regole di operatività prevalente con i soci e di operatività fuori zona, per tenere conto della rilevanza che assumeranno, nei gruppi bancari cooperativi, le esposizioni infragruppo nell’ambito dei meccanismi di gestione della liquidità e di garanzia reciproca nei gruppi bancari cooperativi;
- l’operatività consentita e le partecipazioni detenibili, in una prospettiva di ampliamento delle possibilità operative delle BCC, tenendo conto dell’accresciuta capacità di controllo dei rischi conseguibile grazie alle strutture di gruppo.

2. Procedimenti amministrativi

Dalla data di entrata in vigore del presente aggiornamento sono introdotti i seguenti nuovi procedimenti amministrativi:

- *autorizzazione all’emissione di azioni di finanziamento* (art.150-ter, commi 2 e 4-bis, TUB e Sez. III, par. 3.2; termine:120 giorni): Servizio Supervisione Bancaria 1, Servizio Supervisione Bancaria 2, Filiale;
- *autorizzazione del rimborso di azioni di finanziamento* (art.150-ter, commi 2 e 4-bis, TUB e Sez. III, par. 3.2; termine:120 giorni): Servizio Supervisione Bancaria 1, Servizio Supervisione Bancaria 2, Filiale;

- *autorizzazione, per periodi determinati, a ricomprendere nella zona di competenza territoriale determinati comuni* (art. 53, comma 4-*quinquies*, TUB e Sez. II, par. 4; termine: 120 giorni): Servizio Supervisione Bancaria 1, Servizio Supervisione Bancaria 2, Filiale;
- *autorizzazione della trasformazione e di altre operazioni a cui partecipa una banca di credito cooperativo e da cui risulti una banca costituita in forma di s.p.a.* (art. 56, TUB e Sez. II, par. 5; termine: 120 giorni): Servizio Supervisione Bancaria 1, Servizio Supervisione Bancaria 2, Filiale;
- accertamento dello statuto tipo e delle modifiche statutarie della banca di credito cooperativo (art. 56, TUB e Sez. II, par. 5; termine: 120 giorni): Servizio Supervisione Bancaria 1, Servizio Supervisione Bancaria 2, Filiale.

È confermato il seguente procedimento amministrativo già previsto nell'abrogato Titolo VII, Capitolo 1, della Circolare n. 229/1999:

- *autorizzazione, per periodi determinati, ad un'operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci* (art. 35 comma 1, TUB e Sez. III, par. 1; termine: 120 giorni): Servizio Supervisione Bancaria 1, Servizio Supervisione Bancaria 2, Filiale.

È abrogato il procedimento amministrativo denominato "obbligo a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto delle domande di ammissione a socio" di cui alla Sezione II, par. 3, dell'abrogato Capitolo della Circolare n. 229.

Per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti si fa rinvio al Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 e successive modificazioni e alle indicazioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2014 (Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi).

3. Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia; dalla stessa data è abrogato il Titolo VII, Capitolo 1, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999.

Le disposizioni contenute nel Capitolo introdotto con il presente aggiornamento si applicano alle banche di credito cooperativo dalla data di iscrizione del gruppo bancario cooperativo di appartenenza nell'albo dei gruppi bancari (cfr. Parte Terza, Capitolo 6 "Gruppi bancari cooperativi", Sezione V, della Circolare n. 285). Nelle more della costituzione dei gruppi bancari cooperativi e fino all'iscrizione degli stessi nell'albo dei gruppi bancari, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'abrogato Capitolo della Circolare n. 229.